

COLLEGIO DI NAPOLI - DEC. 9830/2019 – PRES. CARRIERO – REL. BLANDINI
Finanziamento – polizza assicurativa – obbligatorietà- mancata inclusione nel TAEG
– effetti (d.lgs. n. 385/1993, art. 125 bis).

L'indicazione, in un contratto di finanziamento, di una polizza assicurativa come facoltativa non è dirimente ai fini della qualificazione della polizza stessa essendo il dato contrattuale superabile dalla prova della sussistenza di una serie di indici fattuali elaborati dalla giurisprudenza dell'ABF. (MDC)

FATTO

La ricorrente, in relazione ad un contratto di prestito personale stipulato con la convenuta in data 09/10/13, lamenta l'erronea indicazione del TAEG contrattuale a causa della mancata inclusione nel parametro dei costi assicurativi a protezione del credito; in particolare, rileva che il TAEG reale del finanziamento avrebbe dovuto essere pari a 12,44%, a fronte di quello indicato in contratto nella misura del 10,56%.

La ricorrente, infatti, afferma la natura obbligatoria della copertura assicurativa e a sostegno di tale circostanza sottolinea che:

-le polizze in questione sono polizze credit protection, prevedendo la corresponsione di una prestazione da parte della Compagnia assicurativa nel caso di decesso, invalidità totale e permanente, inabilità temporanea totale, malattia grave e perdita d'impiego; -vi è un nesso genetico e funzionale tra le polizze e il finanziamento, in quanto le polizze sono state sottoscritte contestualmente al finanziamento;

- contratto di finanziamento e polizza hanno la medesima durata;

-l'indennizzo corrisposto dalla Compagnia assicurativa è parametrato al debito residuo del finanziamento;

-la Banca non ha proposto al Cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;

- il diritto di recesso è limitato a soli 30 giorni, e pertanto, come indicato dallo stesso Collegio di Coordinamento, l'esistenza di tale diritto (imposto dalla legge) non può comprovare la natura facoltativa della polizza.

Insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa in fase di reclamo, parte istante presenta ricorso all'Arbitro.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, ha:

- confermato l'avvenuta stipula, in data 14/10/2013, del contratto di finanziamento oggetto di controversia;

- eccepito, preliminarmente, il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della ricorrente, non avendo la stessa prodotto agli atti copia integrale del contratto di

assicurazione; più precisamente, la ricorrente si è limitata ad allegare il solo fascicolo informativo relativo al programma assicurativo. Per tale ragione, non sarebbe possibile verificare se la polizza abbia funzione di copertura del credito, né individuare la data di stipula e la durata del contratto di assicurazione, né appurare se l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo;

- ribadito la correttezza della propria condotta in merito alla mancata inclusione degli oneri assicurativi nel calcolo del TAEG, stante la natura facoltativa del costo in oggetto, così come chiaramente indicato nella documentazione contrattuale. Precisando, dunque, che l'adesione al programma assicurativo è avvenuta in piena autonomia da parte del cliente; -eccepito l'indeterminatezza del ricalcolo del TAEG, mancando lo sviluppo di un meccanismo di ricalcolo idoneo a confutare la correttezza dell'operato dell'intermediario. Infine, specifica che non sono dovute le spese legali, non essendo, nel presente procedimento, necessaria l'assistenza legale.

In sede di repliche, la ricorrente ha:

- in primo luogo, precisato che l'esistenza della polizza assicurativa è desumibile dal contratto di finanziamento e dal modulo di adesione alla polizza e che il carattere obbligatorio della polizza è dimostrato dalle CGA allegate al ricorso;
- il calcolo relativo al risarcimento è viziato da mero refuso ed ammonta ad Euro 1.533,11; -quanto all'affermazione della Banca, secondo la quale al Cliente non spetta la restituzione delle spese sostenute per il prestito ai sensi dell'art. 125-bis, comma 7, del TUB, in quanto tale componente di risarcimento spetterebbe solo nel caso del credito al consumo, eccepito che il prestito sottoscritto è un prestito per credito al consumo, come indicato modulo SECCI del contratto.

Dunque, chiede la restituzione di tutte le spese associate al prestito essendo applicabile la componente di risarcimento prevista dall'art. 125-bis, comma 7.

Per quanto sopra esposto, si ribadiscono le conclusioni riportate nel ricorso con l'unica eccezione che la componente di risarcimento relativa al ricalcolo ai tassi BOT è di €.

1.533,11.

In sede di controrepliche l'intermediario ha:

- preliminarmente, eccepito l'inammissibilità delle repliche, essendo state sottoscritte da un soggetto sprovvisto di idonea procura ad agire in nome e per conto della ricorrente; - inoltre, chiede di dichiarare l'inammissibilità delle nuove produzioni allegate in fase di repliche; più precisamente, sostiene che il modulo di adesione alla polizza, in quanto prodotto tardivamente, vada dichiarato inammissibile; -ribadito il carattere facoltativo della polizza in esame;
- per quanto attiene al calcolo del risarcimento, prescindendo dall'errore materiale, ha comunque contestato la somma richiesta, affermando di non aver compreso le modalità di calcolo ed il tasso sostitutivo applicato ai sensi dell'invocato art. 125 bis, comma 7, TUB; - nuovamente precisato che non sono dovute le spese legali, non essendo, nel presente procedimento, necessaria l'assistenza legale.

Insiste, dunque, per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la verifica circa l'asserita illegittima indicazione contrattuale del TAEG applicato ad un prestito personale; in particolare il ricorrente lamenta la mancata inclusione dei costi relativi ad una polizza assicurativa abbinata al finanziamento.

Risulta intanto infondata, e non merita di essere accolta, la questione relativa alla restituzione di tutto quanto corrisposto dal ricorrente – per polizza e/o spese – stante la non conformità del Taeg contrattuale effettivo rispetto a quello indicato: conseguenza che, seppure venga accertata una siffatta difformità, non risulta fondata in casi come quello in esame, secondo pacifica giurisprudenza di questo Arbitro, riferendosi la norma al solo aspetto del taeg applicabile.

Il punto controverso sembra riducibile alla qualificazione del servizio accessorio come facoltativo ovvero obbligatorio, o comunque necessario ai fini dell'ottenimento del prestito alle condizioni pattuite.

Il dato contrattuale riportato sembrerebbe evidenziare che, almeno formalmente, l'omissione della polizza dal calcolo del TAEG trovi giustificazione nel carattere testualmente non obbligatorio della stessa. Tuttavia, sul punto, la giurisprudenza dei Collegi – ritenendo non decisivo l'argomento testuale - ha valorizzato ai fini dell'accertamento circa la natura del servizio accessorio, una serie di indici fattuali.

Con la decisione n. 10617 del 12 settembre 2017 (dal contenuto identico ad altre due decisioni, nn.10620/17 e 10621/17) il Collegio di Coordinamento, esaminando i profili giuridici sottesi alla questione nella sua globalità, ha chiarito in quali circostanze ed a quali condizioni una polizza assicurativa collegata ad un contratto di finanziamento possa essere considerata obbligatoria, enunciando il seguente principio di diritto:

“Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:

- *che la polizza abbia funzione di copertura del credito;*
- *che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;*
- *che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.*

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- *di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;*
- *ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;*
- *ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.*

Tanto ritenuto, si rappresenta che, almeno per quanto concerne la polizza stipulata in occasione del contratto in esame risultano i seguenti *“indici di obbligatorietà”* richiesti dal Collegio di Coordinamento: la funzione di garanzia del credito, nonché la pari durata e la contestualità nella sottoscrizione dei contratti (di finanziamento e di assicurazione), e, ancora, il collegamento dell'indennizzo al debito residuo.

L'intermediario non ha, dal suo canto, prodotto alcun elemento a prova contraria, riferito alla assunta e non dimostrata facoltatività della polizza, né ha ritenuto di produrre copia di contratti *“simili”* che sono stati conclusi con altri clienti, senza l'abbinamento della polizza assicurativa, ma con applicazione di analogo TAN.

Ciò determina il mancato superamento, in termini di elementi contrari alla obbligatorietà della polizza, alla qualificazione obbligatoria della stessa, nel solco della decisione del Collegio di Coordinamento sopra riferita, verificato altresì che il TAEG contrattualmente indicato in contratto effettivamente è inferiore a quello effettivo, per il mancato inserimento della polizza assicurativa, accoglie la domanda di parte ricorrente. Per l'effetto, il Collegio, accertata la nullità della clausola determinativa del TAEG, stabilisce che, ai sensi del sopra ricordato art. 125 bis, comma 7 Tub, in caso di nullità delle clausole contrattuali, deve procedersi alla sostituzione del TAEG originariamente pattuito, con quello equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (così anche Coll. coord., n. 1430/2016; ABF Napoli, n. 3066/2016). Discende da quanto precede che, in accoglimento della domanda di parte attrice, il Collegio riconosce il diritto dell'istante al ricalcolo del tasso TAEG indicato nel contratto, includendovi tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento inclusa la polizza a protezione del credito in esame, con gli effetti restitutori per gli importi risultanti dalla differenza tra il TAEG così rideterminato e quello invece indicato in contratto.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio, accertata la nullità della clausola, dichiara l'intermediario tenuto al ricalcolo del TAEG con gli effetti restitutori indicati in motivazione; dispone altresì il rimborso delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00 (...omissis...)